

PIANTE OFFICINALI NELL'AZIENDA AGRICOLA A FILIERA CORTA: ELEMENTI PER UN INQUADRAMENTO NORMATIVO



A cura di Andrea Primavera – Presidente FIPPO.

1. INTRODUZIONE

1.1 Le piante officinali nella piccola azienda agricola

La coltivazione delle piante officinali è una pratica agricola molto poco diffusa nelle aziende italiane. Sebbene queste colture speciali godano da tempo di grande interesse da parte degli agricoltori, la diffusione rimane un fenomeno estremamente limitato e la produzione è un fatto di nicchia all'interno del variegato sistema agricolo italiano. Le ragioni sono diverse, e fra queste, oltre la poca conoscenza agronomica, vi è anche la poca conoscenza del contesto normativo. Il comparto delle piante officinali in Italia (ma non solo) è caratterizzato dalla prevalenza di piccole imprese che agiscono in regime di filiera corta, vendendo il prodotto direttamente al consumatore finale. Questo consente all'azienda di valorizzare al massimo la coltura rimanendo lontano dai circuiti di mercato all'ingrosso. Quest'ultimo, appannaggio di non moltissime realtà agricole italiane, è un ambito internazionale che è piuttosto complesso da affrontare, specialmente per le aziende non storiche. La produzione di piante officinali nella piccola azienda agraria, specialmente se il prodotto è destinato ad un consumatore finale presenta una serie di problematiche sia dal punto di vista delle conoscenze, sia tecnologico che normativo. I prodotti a base di piante officinali, infatti, sono molto differenti dai comuni prodotti agricoli, sia in natura sia trasformati, che le aziende agricole normalmente sono abituate a commercializzare. Innanzitutto, la differenza sta nel valore aggiunto che si crea trasformando le officinali. A titolo di esempio si consideri che da 1 ha di coltivazione di piante officinali miste destinate, ad esempio, per ottenere delle tisane è possibile ottenere fino a 50.000 pezzi di unità (bustine, confezioni) destinate al consumatore finale; considerando un valore congruo di 2,5 € per unità si può subito vedere che il valore generato di questa coltivazione è assolutamente significativo. D'altro canto, la trasformazione di piante officinali in prodotti finiti richiede competenze specifiche sia dal punto di vista della tecnica di fabbricazione sia dal punto di vista delle normative, cosa che giustifica l'elevato valore aggiunto.

Per una definizione ufficiale di piante officinali la troviamo nel Decreto Legislativo 21 maggio 2018, detto anche Testo Unico delle Piante Officinali, e, in particolare nel D.M. 17 maggio 2022, è contenuto l'"elenco delle piante officinali coltivate" (sic.) in cui si mettono in evidenza le piante tossiche e soggette a restrizioni.

Dal punto di vista della prima trasformazione, così come è individuata all'art. 1 comma 4 del Testo Unico sulle Piante Officinali (Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75, più oltre T.U.), ancorché non necessiti di alcuna specifica formazione a norma di legge, non vuol dire che sia indispensabile una padronanza dei processi descritti, per l'ottenimento di prodotti di qualità. Inoltre, come la norma appena citata ci informa, senza però esplicitarlo, le attività considerate "di prima trasformazione necessarie all'esigenze produttive", rendono un prodotto primario, greggio se vogliamo, che può essere venduto solo ed esclusivamente ad un cliente professionale, industria, laboratorio, erborista, ma non ad un consumatore finale (vedi fig. 1). Queste attività primarie si possono svolgere normalmente nell'azienda agricola, avendo cura di rispettare le buone pratiche, ove previsto, e comunque i requisiti di massima circa l'igiene di un prodotto agricolo che ha una molteplice destinazione, previsti anche nel Reg. 852/04/UE, All. I parte A.

Quanto invece alla fabbricazione di prodotti finiti pronti al consumo, ciascun prodotto ottenuto, sia esso una tisana, un estratto o un prodotto formulato, si dovrà rispettare (T.U. citato, art. 1, comma 7) la normativa in cui il prodotto andrà ad essere inquadrato, come vedremo più oltre. La realizzazione di un prodotto finito necessita di conoscenze molto specialistiche, di regola non accessibili se non dopo studi adeguati (esempio Scienze e Tecniche Erboristiche), anche laddove un titolo di studio superiore non è richiesto dalla legge (prodotti alimentari: corso HACCP). Sono altresì necessari macchinari specifici per l'ottenimento sia dei prodotti primari che trasformati. Occorre infine tener conto che prodotti derivati dalle piante officinali sono indubbiamente prodotti "da consiglio" ovvero che devono essere correttamente spiegati al consumatore, per consentire un uso sicuro ed efficace.

1.2 Gli utilizzi delle piante officinali nei prodotti finiti

Le piante officinali hanno una grande gamma di utilizzi spesso sconosciuti ai più. Oltre all'impiego nei prodotti salutistici vi è un vasto impiego nel settore alimentare, nel farmaceutico, nella cosmesi, nei prodotti tecnici e per la casa e nell'alimentazione degli animali.

In termini quantitativi l'alimentare è sicuramente il settore più ampio ove sono ricompresi le erbe aromatiche, gli aromi e le preparazioni aromatiche a base vegetale usate nelle carni e nelle bevande, le erbe da infuso, il cui consumo prescinde dal contenuto salutistico (si pensi alla camomilla o al karkadé). Ci sono poi gli aromi dolciari e le bevande alcoliche che contengono sotto forma di aromi e ingredienti delle piante officinali oltre alle più note spezie.

Il settore farmaceutico utilizza le piante per derivare estratti concentrati, o basi emisintetiche che finiscono, dopo una purificazione e modificazione, nel farmaco etico come ingredienti attivi.

Il settore dei prodotti salutistici, integratori, farmaci tradizionali e dispositivi medici, è sicuramente un settore molto dinamico e che offre la più ampia gamma di prodotti a base di erbe con finalità di benessere. Le erbe sono presentate al consumo come tisane (con valenza salutistica) tinture alcoliche, sciroppi e sempre di più in forme farmaceutiche, come compresse, opercoli, bustine etc.

La cosmesi utilizza le erbe essenzialmente come profumi o, più recentemente, come ingredienti attivi (antiossidanti, lenitivi, etc.). Va detto per inciso che in un cosmetico la possibilità di impiego dell'ingrediente vegetale è ponderatamente piuttosto limitata.

Nuovi utilizzi delle erbe, prevalentemente come ingredienti elaborati, sono quelli che riguardano i functional foods, gli alimenti per animali e il gruppo vasto dei fitochemicals in cui sono possiamo raggruppare una serie di ingredienti attivi, sostitutivi della sempre meno accettata chimica petrolifera, andando dagli insetticidi, agli antiossidanti tecnici fino ai coloranti naturali.

La gamma degli utilizzi si va ampliando via via che si ravvisa la necessità di avere prodotti maggiormente eco-compatibili ed incontrare i nuovi orientamenti del mercato. Attualmente una pianta officinale immessa sul mercato assume delle connotazioni ben chiare a seconda dello step della filiera e che influenzano notevolmente il modo e il sistema di produrre.

Da questo deduciamo che la pianta officinale è un prodotto agricolo decisamente polivalente e le cui applicazioni sono in una fase di grande espansione. L'azienda agricola dovrà riferirsi a ciascun segmento produttivo disponendo, oltre che di competenze tecniche e tecnologiche, di adeguati titoli autorizzativi, e, non da poco conoscere le implicazioni legislative che alcune produzioni hanno, anche in relazione dello speciale status dell'impresa agricole e delle agevolazioni di cui gode. Approfondiremo meglio questi aspetti in un paragrafo ad hoc.

2. I PRODOTTI PRIMARI DA PIANTE OFFICINALI

2.1 *Piante fresche*

La pianta officinale fresca in genere ha mercato solo se ricadente nella categoria di erbe aromatiche fresche (salvia, rosmarino, menta, melissa, maggiorana) ed è quindi un prodotto agricolo primario destinato al consumo alimentare fresco assimilato al prodotto ortofrutticolo. Questo è particolarmente importante se si condiziona il prodotto attraverso il lavaggio, la cernita manuale e il pre-incartamento (diverso dal confezionamento), infatti in tal caso i requisiti di igiene delle fasi di condizionamento devono essere adeguatamente innalzati. Il Reg. 852/04/UE nell'All. I parte A, da alcune indicazioni di massima sulle prescrizioni igieniche di questa fase produttiva appena a ridosso della raccolta. Il mercato delle erbe aromatiche fresche è intimamente connesso con quello dell'orto-frutta, per via di comprensibili ragioni logistiche.

2.2 *Piante essiccate*

La pianta essiccata è un prodotto agricolo primario al pari della pianta fresca e l'essiccazione delle piante officinali rappresentano la così detta **minima valorizzazione**, necessaria ad una sua commercializzazione. Questo è un principio consolidato nell'ambito tecnico anche se non pienamente riconosciuto dalla vigilanza sanitaria, che considera l'essiccazione una trasformazione. Di fatti alcune piante non esistono affatto sul mercato se non come prodotto secco e quindi non è possibile parlare di camomilla fresca come prodotto primario, né delle radici fresche di valeriana. Il

prodotto secco è quello che ha la massima flessibilità d'impiego potendo variare dall'alimentare al farmaceutico, senza in effetti, nessuna differenza oggettiva. Sono le figure a valle della filiera ad assumersi il compito di validare, certificare il materiale, secondo le caratteristiche d'impiego. Va detto che oggi le GACP (buone pratiche agricole e di raccolta) e le GMP agricole (buone pratiche di fabbricazione, riferite al farmaceutico e cosmetico) sono dei protocolli sempre di più richiesti dall'utilizzatore a valle, specialmente le industrie di produzione di estratti e derivati farmaceutici. La pianta secca ove tagliata, polverizzata, setacciata e rilavorata fino a un formato, che è tecnicamente da pronto confezionamento, andrebbe trattata come una sostanza alimentare, e le attività devono essere svolte conformemente alla disciplina della produzione di queste sostanze, anche se il fine ultimo della materia prima non lo è. Il T.U. impone l'obbligo dell'applicazione delle GACP nelle aziende che producono piante officinali per fabbricare ingredienti attivi per uso farmaceutico o cosmetico (art. 2 comma 2).

2.3 Oli essenziali

Gli oli essenziali sono un prodotto derivato da una lavorazione diretta e in stretta connessione con la coltivazione. Di conseguenza anch'essi vanno collocati tra i prodotti primari. Oli essenziali e prodotto secco sono la necessaria derivazione di una pianta non altrimenti destinabile (es.: la lavanda). La distillazione è pertanto universalmente riconosciuta come una trasformazione primaria e ciò lo ha confermato anche il T.U. citato, indicandola però con il termine "ottenimento di oli essenziali" volendo includere anche quelli da pressione. Il T.U. inoltre specifica che l'ottenimento di oli essenziali deve avvenire a partire da pianta fresca e "direttamente in azienda agricola" escludendo pertanto attività industriali fatte su materie prime essiccate. Gli oli essenziali sono utilizzati in genere dall'industria dei profumi e dei detersivi, oppure per l'aromatizzazione dei cibi e delle bevande, quindi alimentare. Si utilizzano anche come integratori o ingredienti in farmaci e farmaci tradizionali. La qualificazione del prodotto ancora una volta è in capo all'acquirente. Per un effetto di norme molto pressanti oggi, anche l'azienda agricola, è coinvolta nella qualificazione e certificazione del prodotto attraverso analisi e dichiarazioni (come i safety data sheet, SDS) sulla provenienza e sicurezza degli oli essenziali. Essendo queste sostanze, di là dalla loro naturalità, molto concentrate e attive è importante che il produttore sappia come manipolarle e che requisiti di sicurezza siano mantenuti durante lo stoccaggio e soprattutto trasporto o spedizione. Nella politica agricola comune gli oli essenziali non risultano essere dei prodotti agricoli.

2.4 Estratti

Gli estratti (liquidi, molli, più raramente secchi) non sono individuati dal T.U. come attività primarie. Sono in ogni caso ottenibili in azienda agricola, facendoli ricadere nella categoria di prodotti di seconda trasformazione (infusi di piante) di natura alimentare. Questo tipo di trasformati possono essere destinati all'industria dei liquori, farmaceutica o degli integratori alimentari, dei cosmetici, ricadono in un'atipicità rispetto all'attività agricola, cosicché anche fiscalmente un infuso/estratti di una pianta medicinale o aromatica, anche se prodotto con 100% di prodotto ipoteticamente aziendale, non è inquadrabile come prodotto agricolo. Le condizioni di produzione devono però rispettare la normativa almeno alimentare, mentre ulteriori qualificazioni (tenori in sostanze attive, residuo secco, conformità alla Farmacopea, ISO) non sono obbligatorie se non rispetto a utilizzi e utilizzatori specifici (destinazione farmaceutica). In ultima analisi è il tipo di cliente industriale o intermedio, cui si rivolge il produttore di estratti che richiede qualificazioni avanzate. La produzione di estratti di tenore farmaceutico (tinture F.U.) deve avvenire in stabilimenti autorizzati a tal fine. Nella maggioranza dei casi le aziende producono un prodotto alimentare che poi l'acquirente industriale provvede a qualificare secondo le prescrizioni stringenti sempre che la qualità intrinseca del prodotto lo consenta. L'impiego di alcol è infine soggetto a registrazione dell'attività presso l'Agenzia delle Dogane competente.

2.5 Destino delle lavorazioni delle erbe

I prodotti sopra elencati, erbe essiccate (gregge o lavorate), oli essenziali (eventualmente anche acque aromatiche) e estratti, sono tutti prodotti, che nei fatti, sono tipici delle aziende di coltivazione di piante officinali. Precisiamo ancora una volta che i medesimi hanno tutti e necessariamente una destinazione a clienti professionali (industrie, laboratori, erboristi, farmacisti) e non clienti finali. Essiccazione e ottenimento di oli essenziali sono attività prettamente agricole e senza necessità di titoli o autorizzazioni (fatti salvi aspetti inerenti impiantistica e fabbricati); è indicato seguire le GACP

e le prescrizioni di massima precedentemente citate (par. 2.1). Preparare degli estratti nell'azienda agricola, è anch'esso possibile, e viene fatto da varie aziende agricole, ma è un'attività che necessiterà di autorizzazioni e titoli in funzione




Figura 1. Processi e prodotti delle piante officinali: schema delle norme

della filiera cui sono diretti. Se il coltivatore vuole trasformare il suo raccolto per cederlo ad un consumatore finale dovrà adeguarsi alle normative seconda dell'itinerario produttivo prescelto.

3 IL PRODOTTO FINITO

I prodotti finiti a base di piante possono ricadere in alcune tipologie. Il tipo di prodotto finito, la sua natura e soprattutto il suo "uso inteso" definisce anche gli obblighi relativi alle condizioni di produzione, al suo confezionamento e alla sua etichettatura, che è null'altro che un forma di comunicazione diretta con il consumatore finale. Il T.U. cessa di avere validità in questo ulteriore segmento produttivo anche se la fabbricazione fosse integrata all'interno dell'attività dell'azienda agricola (art. 1 comma 7). Idealmente finisce una fase prettamente agricola e comincia quella, diciamo, industriale (v. fig 1) che devono essere distinte anche se all'interno della stessa azienda.

Le tipologie di prodotti finiti che sono costituiti o contengono piante officinali o derivati sono i seguenti: alimento, e aroma alimentare, integratore alimentare, farmaco, cosmetico, dispositivo medico, prodotti per la casa, prodotti tecnici e altri non food.

Vediamo in dettaglio alcuni aspetti interessanti per l'azienda agricola.

3.1 Alimento proprio e aroma alimentare

Sono alimenti le tisane, le piante essiccate per uso aromatico, gli infusi miscelati, gli estratti solubili, gli oli essenziali come aromi, gli estratti in olio vegetale, gli infusi in alcol a gradazione sotto forma di bevande alcoliche, liquori e simili. La produzione di questi prodotti finiti deve pertanto avvenire in condizioni tali da rispettare tutti i precetti del c.d. Pacchetto Igiene (Reg. ti CE 852/04 e 178/02), compreso un HACCP e tutte le relative prassi, la registrazione¹ (riconoscimento per gli aromi) del laboratorio di produzione. Nell'etichettatura l'alimento deve essere identificato in modo che il consumatore non possa essere tratto in inganno e subire un danno, anche lieve. Ad esempio, calzante quello degli oli essenziali venduti in flaconcini, su cui devono essere date indicazioni sulle condizioni e quantità d'impiego, per evitare che il consumatore possa danneggiarsi con una sostanza così concentrata. Ovviamente gli alimenti NON possono riferirsi né in modo esplicito né implicito a effetti sulla salute del consumatore o a funzioni benefiche sull'organismo di

¹ La registrazione è la comunicazione fatta per mezzo della SCIA/CIA/NIA alle autorità competenti. Avvenuta la registrazione l'azienda può operare. Il riconoscimento, fatto con lo stesso mezzo, si ha una volta che le autorità hanno verificato l'esistenza dei requisiti e rilasciato un nulla osta.

qualsiasi tipo. Gli oli essenziali sono alimenti che ricadono tipicamente nella sottocategoria aromi alimentari normati dal Reg. 1334/08/UE.

3.2 Integratore alimentare

L'integratore alimentare è una sottocategoria di alimento anche se la sua funzione non è l'alimentazione principale. Sono integratori alimentari le piante, loro formulazioni o preparazioni che si presentano in dosi che richiamano il farmaco, ovvero compresse, tavolette, opercoli, sciroppi, bustine etc. L'integratore alimentare deve apportare sostanze attive, in maniera dosata, che devono essere dichiarate in etichetta. Fino ad oggi è possibile anche dichiarare delle funzionalità sull'organismo (c.d. claims) approvate dal nostro Ministero della Salute. Per effetto di una norma comunitaria, questa grande opportunità potrebbe essere molto ridimensionata in futuro. Pur esistendo aziende agricole che producono integratori alimentari, occorre precisare che sono necessarie autorizzazioni e competenze tecniche di grado superiore rispetto al processo produttivo alimentare. In particolare, è necessario un direttore tecnico (anche esterno) con laurea in discipline chimico-farmaceutiche e appoggiarsi ad un laboratorio analitico convenzionato. Anche il laboratorio deve essere opportunamente attrezzato e notificato alle autorità competenti (riconoscimento). La normativa di riferimento è articolata e i testi di legge principali sono i seguenti: Dlgs. 169/2004, che applica la direttiva 2002/46/CE, D.lgs 111/92; D.M. Ministero Salute del 10/08/2018. L'ultimo documento in particolare individua in una corposa lista i cui troviamo le piante ammesse a questo uso e i relativi "claim" nutrizionali.

3.3 Farmaco, farmaco tradizionale e farmaco omeopatico.

Le piante entrano come ingredienti in molte specialità medicinali, ma di regola dopo aver passato moltissimi passaggi di lavorazione, purificazione e talora di emi-sintesi. I farmaci tradizionali sono forme semplificate di prodotto, ottenuto secondo tradizione e conformemente alla normativa relativa. La produzione deve comunque avvenire rispettando le norme di fabbricazione dei farmaci. La produzione di farmaci non è di solito d'interesse per le realtà agricole.

3.4 Cosmetico

La produzione di cosmetici naturali ha avuto un grande sviluppo negli ultimi anni. Le piante officinali hanno una grande versatilità in questo ambito e la produzione in azienda di cosmetici è una grande opportunità per i coltivatori. Va precisato che la filiera aziendale cosmetica richiede laboratori registrati per produzione di tali sostanze e di un responsabile della sicurezza (anche esterno) che verifichi e firmi i dossier (ricetta/processo) di ciascun cosmetico. Il cosmetico deve essere notificato attraverso il portale europeo di notifica CPNP come impone la normativa aggiornata a livello europeo con il reg. CE 1223/09. Infine, come avremo modo di dire meglio, tale attività non può in nessun caso considerarsi agricola dal punto di vista fiscale. Le piante utilizzabili in cosmesi oltre che negli allegati del citato regolamento si trovano nel sito della piattaforma europea ec.europa.eu, COSING.

3.5 Dispositivo medico

I dispositivi medici a base di piante sono sicuramente una nuova frontiera per l'impiego di piante e derivati. Il dispositivo medico è una categoria molto ampia di prodotto che svolge funzioni terapeutiche senza interagire con la biochimica dell'organismo, come fa il farmaco. Molti prodotti categorizzati come dispositivi medici a base di piante sono entrati nel mercato negli ultimi anni. Dal punto di vista dell'azienda agricola la realizzazione di tali DM, data la complessità delle norme di fabbricazione e registrazione, ha un interesse solo di rimando.

3.6 Prodotti per la casa

Sono da considerare prodotti per la casa, un piuttosto ampio insieme di prodotti che sono utilizzati nelle abitazioni e nei locali domestici prevalentemente per la pulizia e l'igiene, nonché per migliorare la vivibilità degli ambienti. Sono tali profumatori d'ambiente, rinfrescanti per tessuti, profumanti per armadi e cassetti, acque profumate per lo stiro. Sono prodotti la cui fabbricazione è relativamente deregolamentata se non per gli aspetti relativi allo scarico e smaltimento. Sicuramente anche questa non può essere considerata un'attività di tipo agricolo. L'etichettatura di solito è semplificata

e si deve però rifare al Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e deve contenere eventuali indicazioni sulle precauzioni d'uso. Moltissime aziende agricole vendono oli essenziali classificati in questa categoria di prodotto. E' necessario precisare che l'attività economica di questo tipo (codice ATECO) non è agricola e ciò potrebbe inficiare lo status di impresa agricola (v. oltre).

3.7 Altri prodotti

Ai più noti prodotti sopra elencati se ne aggiungono costantemente di nuovi che grazie alle piante officinali, combinano efficacia, sicurezza e compatibilità con l'ambiente. Sono questi, ad esempio, i prodotti per l'agricoltura (insetticidi, insetto-repellenti, biostimolanti, corroboranti, fertilizzanti) prodotti per colorare (tinture per tessuti, coloranti alimentari) prodotti per igiene profonda come gli igienizzanti e i disinfettanti ambientali. Va detto che la fantasia umana si è scatenata moltissimo in questo ambito dando luogo ad una gamma veramente ampia di prodotti difficili anche da collocare merceologicamente. Va detto che a parte di prodotti per la casa, tutte le altre categorie oltre agli obblighi orizzontali di etichettatura all'utente finale, hanno norme di fabbricazione e autorizzazione molto specifiche e stringenti. Si pensi agli insetticidi o ai disinfettanti naturali, che a norma di legge, non sono diversi da quelli sintetici.

Tabella 1: sinossi normativa

prodotto	notifiche/ autorizzazioni	norma di riferimento	competenze
prodotto primario (erbe essiccate/oli essenziali)	nessuna	D.lv 75/2018	nessuna
alimento	registrazione	Reg. 852/04/UE	Corso HACCP
integratore alimentare	riconoscimento, notifiche	D.lgs 111/92	Tecnico laureato
aroma alimentare	riconoscimento	Reg. 1334/08/UE	corso HACCP
farmaco	autorizzazione	varie	Tecnico Laureato
cosmetico	registrazione, notifiche	Reg. 1123/09/UE	Tecnico Laureato
dispositivo medico	autorizzazione, notifiche	D.Lgs. n. 46/97	varie
altri prodotti (biocidi, uso domestico)	registrazione/ autorizzazione	varie	varie

4. PRODOTTO AGRICOLO?

4.1 Lo status dell'azienda agricola e i suoi benefici

L'ampia varietà di prodotti, diversi per natura ed utilizzo, fa giustamente sorgere il legittimo dubbio se tali attività e tali produzioni siano da considerarsi agricole o meno. Prima però di provare a rispondere alla domanda, dobbiamo inquadrare alcuni aspetti specifici dell'azienda agricola rispetto ad altre attività produttive. L'azienda agricola italiana, quale sia il suo orientamento produttivo (coltivazioni, allevamenti, frutticoltura, etc.) gode di una serie di benefici sotto vari aspetti che, mi viene di pensare, sono stati decisi dal legislatore per compensare lo svantaggio innato dell'agricoltore, ovvero il suo essere costantemente esposto all'alea del clima. I vantaggi sono: una fiscalità indiretta e

praticamente tabellare, dei contributi previdenziali vantaggiosi, l'assenza di tasse sul capitale fondiario, il regime agevolato per il carburante e l'elettricità, per non parlare della grande massa di contributi dell'Europa stabiliti con la PAC, che intervengono in vario modo a sostegno dell'azienda agricola.

Ora è necessario definire quando un imprenditore sia da considerarsi un agricoltore e la sua azienda, di conseguenza agricola. La definizione la troviamo nel Codice Civile, all'articolo 1235 c.c. poi modificato dal Dlgs 228/2001, art.1. Con una sintesi del testo possiamo dire che è imprenditore agricolo colui che coltiva piante o alleva animali e svolge attività connesse (trasformazione, conservazione, valorizzazione, commercializzazione, etc.) con una produzione prevalentemente proveniente dai terreni che conduce. Se questa è un'attività esclusiva e rispetta alcuni parametri di tempo lavoro, l'IA avrà una posizione previdenziale INPS, e godrà dei benefici tipici dell'azienda agricola professionale, anche se alcuni di essi sono garantiti, per dirla breve, a tutte le partite IVA agricole, anche part-time, iscritte in Camera di Commercio.

4.2 Le piante officinali e i derivati

Il produttore di piante officinali che coltiva i suoi campi e, raccoglie, trasforma, conserva, valorizza, commercializza etc. etc., il prodotto di queste colture è pertanto un imprenditore agricolo indubbiamente. Se vogliamo il Testo Unico conforta quanto qui detto, dato che stabilisce con un certo dettaglio le operazioni primarie collegate alla coltivazione, che sono considerate parte dell'attività agricola.

Vediamo però come questo concetto si va articolando quando si entra nel merito dei prodotti, per non inoltrarci in altri aspetti che sono meno calzanti in questo contesto.

Una delle domande che fa spesso l'agricoltore (ma non solo: anche organizzazioni di categoria, consulenti e amministrazioni) è:

i derivati delle piante officinali sono tutti prodotti agricoli? Ad esempio: la tisana è un prodotto agricolo? L'olio essenziale? Lo shampoo prodotto con acqua aromatica e olio essenziale, un estratto o tintura, venduto come integratore alimentare?

4.2.1 Origine e natura agricola dei prodotti

Partiamo dal fatto che origine agricola e natura agricola ai fini dello status dell'azienda, sono due aspetti diversi. Qualsiasi cosa ottenuto in prevalenza da piante coltivate (o animali allevati) in un terreno ha un'origine agricola in forza della legge citata. La natura di un prodotto invece è in relazione più che altro con due ordini di qualifiche: il prodotto agricolo ai fini della norma comunitaria e il prodotto agricolo ai fini della fiscalità.

Nel primo caso è un prodotto agricolo qualcosa che è presente all'interno dell'Al. I, art. 38 del Trattato dell'Unione. Nel capitolo 9 e nel capitolo 10 troviamo in buona sostanza tutte le spezie, le erbe aromatiche e altro assimilabile alle erbe officinali. Non vi troviamo invece gli oli essenziali che quindi non sono una produzione che può beneficiare di aiuti comunitari. Nemmeno estratti liquidi o secchi di qualsiasi natura sono in questo allegato. Ma sicuramente merita una trattazione più dettagliata la relazione esistente fra prodotti da piante officinali e la fiscalità.

4.2.2 Regimi fiscali: un'interpretazione possibile

Ai fini della fiscalità la questione è più complessa. Il prodotto agricolo può ricadere infatti in tre diverse fattispecie fiscali (il testo di riferimento è il TUIR):

- esenzione da imposta sul reddito (art. 32)
- reddito calcolato forfettariamente (art 78-bis, comma 2)
- reddito imponibile di fiscalità generale (art 78-bis comma 3)

Come molti prodotti agricoli comuni, derivanti da coltivazione è prevista la fiscalità tabellare (quella catastale) e quindi il contadino che raccoglie e vende il prodotto non deve dichiarare nessun reddito diverso al fisco. Questo vale anche per i prodotti “connessi” ovvero derivati da operazioni di lavorazione, preparazione etc. come ad esempio un formaggio, il vino, etc. La norma per questi prodotti trasformati ha previsto esenzioni mirate individuando in una circolare (aggiornata ogni due anni in teoria) del Ministero dell’Economia, i beni agricoli che beneficiano di questo regime. Si veda l’ultimo DM del 13/05/2015. Per le piante officinali indicate con l’ATECO 01.28 è previsto che solo i prodotti provenienti da **manipolazione** (non trasformazione) siano esenti da reddito. Prodotti di origine agricola e “connessi” alla produzione ma non nell’elenco si applica la redditività forfettaria (15%). Per tutti gli altri trasformati in cui non si ravvisa una connessione, ad esempio formulazione e ulteriori lavorazioni oltre a quella primaria, genereranno un reddito di impresa.

Tabella 2: sinossi inquadramento fiscale

prodotto	tipo di attività	connessione	fiscalità
erbe fresche, anche lavate	manipolazione	SI	art. 32
erbe essiccate, anche tagliate e assortite	manipolazione	SI	art. 32
oli essenziali	trasformazione	SI	art. 56 forfait
estratti in olio vegetale	trasformazione	SI se con olio aziendale	art. 32
estratti con solvente alcolico	trasformazione	SI se con alcol prodotto in azienda	reddito di impresa
estratti con altri solventi	trasformazione	NO	reddito di impresa
Prodotti formulati con ingredienti di origine agricole per uso alimentare o no	trasformazione	NO	reddito di impresa

4.2.3 Manipolazione di prodotti agricoli: una proposta di interpretazione

Ora avviene che la manipolazione di un prodotto agricolo non ha una definizione chiara e pertanto non è facile stabilirlo. Se possiamo dare una definizione, non univoca ma utile e talora richiamata nella giurisprudenza, la manipolazione è qualsiasi operazione che serve a migliorare le condizioni di commercializzazione, utilizzo e consumo senza però portare ad una trasformazione del prodotto stesso in qualcos’altro. In base però alla giurisprudenza, ed in particolare alle famose circolari dell’Agenzia delle Entrate (cfr. la n° 44/2004), cui si aggiunge letteratura giuridica più vecchia a proposito del tabacco essiccato e le sue lavorazioni primarie, si può ritenere ragionevolmente che l’essiccazione, la lavorazione assortimento delle erbe, sia da considerarsi tale. La miscelazione e la suddivisione in unità di consumo non rappresenterebbe nemmeno una trasformazione. Pertanto, possiamo sostenere, ma senza un preciso conforto delle norme, questo va detto, che solo le erbe essiccate ed eventualmente lavorate, assortite e persino miscelate, potrebbero rientrare nella categoria di prodotto manipolato e di conseguenza a norma dell’art 32 del TUIR, non soggetto a fiscalità diretta. Gli oli essenziali invece produrrebbero un reddito calcolato come il 15% del fatturato di vendita e che va dichiarato nel monte redditi personali. Un sapone o uno shampoo devono invece essere oggetto di un calcolo di costo e ricavo, il cui risultato, se positivo, si cumula agli altri redditi nella dichiarazione annuale.

5. CONCLUSIONI

La coltivazione delle piante officinali nella piccola azienda agricola è un’attività di grande interesse e un grande moltiplicatore di valore aggiunto. Il mercato ed il consumatore, affamati di prodotti naturali, vedono con sommo favore

i prodotti realizzati in un contesto di filiera corta. Questo può però creare delle illusioni presso entrambi i soggetti, produttori e consumatori, circa la realizzazione e l'accesso a questi prodotti. Come, pur con necessaria sintesi, ho cercato di spiegare, il contenuto di conoscenze tecniche e normative necessario, rende questa filiera non semplice da realizzare. Fermo restando che qualsiasi trasformazione aziendale, dal vino, all'olio ai formaggi, richiede maestria, attrezzature, competenze e decisamente una grande passione, la molteplicità della produzione di derivati da piante officinali, rende il comparto molto ma molto più complesso. Oltre agli aspetti più propriamente qualitativi indispensabili per un buon prodotto, non dimentichiamo gli aspetti inerenti alla sua sicurezza, e se vogliamo anche all'efficacia. Da questo discende il complesso di norme che stabiliscono titoli, autorizzazioni, registrazioni e quant'altro per rendere la produzione aziendale conforme alla legge. Infine, non dimentichiamo che la trasformazione in prodotti agricoli più conosciuti, pane, formaggi, vino, birra, etc. gode di un chiaro regime di esenzione fiscale, cosa che non si può dire per i prodotti derivati dalle piante officinali.

Quanto qui riportato sconta necessariamente un'esigenza di sintesi e non vanno trascurate norme incrociate con le norme principali e norme trasversali, come ad esempio quelle sui rifiuti, sull'immissione in ambiente di fumi e scarichi, la norma sulla sicurezza delle attrezzature etc. Infine alcune normative, come ad esempio il REACH e il CLP, non ho ritenuto opportuno metterle in evidenza perché riguardano per lo più la fornitura di prodotto all'ingrosso delle industrie. Strutturare un'attività di produzione di piante officinali da destinarsi ad una filiera corta, deve però, a mio parere, prescindere dal carico di adempimenti da fare, e deve soprattutto contare sulle idee, sull'inventiva, sulla passione. Una volta che è tracciato il percorso imprenditoriale ed è partita la scommessa sulle piante officinali, è sempre possibile trovare una quadra normativa, che renda l'attività compatibile e sostenibile.